

**Allegato "A" all'atto n. 18.551 rep. e n. 6983 di racc.**

STATUTO TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**

**(DENOMINAZIONE E SEDE)**

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "GIARDINO FIORITO" che assume la forma giuridica di associazione, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

L'organizzazione ha sede in Padova, via Rovigo 30 ter.

**Art. 2**

**(STATUTO E PREVISIONI)**

L'organizzazione di volontariato "GIARDINO FIORITO" è disciplinata ed opererà in conformità del presente statuto, della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'associazione di volontariato si ispira al senso della pietà umana e attinge alle fonti dottrinali della Chiesa Cattolica e agisce in sintonia con l'insegnamento e le direttive della stessa.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

In conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'associazione presenta i requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del T.U.I.R. ed al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, e precisamente:

a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto

economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;  
e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;  
f) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

**Art. 3**

**(EFFICACIA DELLO STATUTO)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**Art. 4**

**(MODIFICAZIONE DELLO STATUTO)**

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea così come previsto dall'art. 15 dello statuto.

**Art. 5**

**(INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

**TITOLO II**

**FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Art. 6**

**(FINALITA' NELL'OBIETTIVO)**

L'associazione di volontariato, a partire da una visione cristiana della vita, in sintonia con l'insegnamento e le direttive del magistero della Chiesa Cattolica, persegue le seguenti finalità:

- aiutare le donne in stato di gravidanza bisognose di aiuto, mamme con bambini in gravi difficoltà e di proteggere la vita al suo nascere promuovendone lo sviluppo secondo moralità cristiana;
- stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità;
- promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo;
- impegnarsi a sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita;
- la promozione e lo sviluppo di ogni iniziativa che volga al potenziare l'attività dell'Associazione nel campo della

sensibilizzazione e della formazione per l'assistenza del bambino;  
- organizzare iniziative di animazione e formazione culturale;  
- prevenzione e assistenza socio-sanitaria alla famiglia in tutte le sue forme, bambini e soggetti in condizioni svantaggiate da un punto di vista fisico, economico, psichico, sociale o familiare, L'associazione non ha fini di lucro.

#### **Art. 7**

##### **(AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ)**

L'associazione di volontariato opera nell'ambito del territorio nazionale e internazionale.

#### **Art. 8**

##### **(AMMISSIONE)**

Gli aderenti all'associazione possono essere chiamati anche soci. Sono soci dell'associazione le persone che ne condividono le finalità.

La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere richiesta al consiglio direttivo che delibera in merito all'ammissione senza obbligo di motivazione.

Il Consiglio Direttivo prima di deliberare l'ammissione del richiedente gli comunicherà le note informative riguardanti le finalità dell'associazione, nonché un documento approvato dall'assemblea che elenchi i principi spirituali e morali che ispirano dette finalità.

Il richiedente per essere ammesso deve sottoscrivere per accettazione tale documento.

#### **Art. 9**

##### **(DIRITTI)**

I soci hanno diritto:

- di eleggere il consiglio direttivo e di essere eletti;
- di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo e dalla legge;
- di presentare proposte al consiglio direttivo anche per le modifiche allo statuto;
- di presentare al consiglio direttivo reclami motivati e sottoscritti;
- di partecipare e votare nell'assemblea.

#### **Art. 10**

##### **(DOVERI)**

I soci devono:

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- avere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno

dell'associazione animato da spirito di carità, di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;

- versare la quota di iscrizione all'associazione così come stabilita dal consiglio direttivo;
- versare la quota annuale il cui importo è deciso dal consiglio direttivo;
- non danneggiare l'associazione;
- eseguire le delibere dell'assemblea.

**Art. 11**  
**(ESCLUSIONE)**

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per morosità nel versamento della quota annuale;
- per esclusione;
- per morte.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto consiglio direttivo ed avranno effetto dal giorno di accettazione delle stesse.

I soci che compiano, a giudizio del consiglio direttivo, azioni gravemente contrarie al perseguimento dei fini statutari o che fomentino dissidi tra i soci, possono essere esclusi con delibera dell'assemblea; il socio ha diritto di intervenire e di essere ascoltato.

La decadenza per morosità è pronunciata dal consiglio direttivo dopo che questi ha richiamato il socio senza esito.

**TITOLO IV**  
**GLI ORGANI**

**Art. 12**  
**(INDICAZIONE DEGLI ORGANI)**

Sono organi dell'associazione:

- A) L'assemblea;
- B) il Presidente;
- C) il Consiglio Direttivo;

tutte le cariche sono gratuite.

**CAPO I: L'ASSEMBLEA**

**Art. 13**  
**(COMPOSIZIONE)**

L'assemblea è composta da tutti i soci.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

**Art. 14**  
**(CONVOCAZIONE)**

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata a mezzo avviso di convocazione con preavviso di almeno dieci giorni di anticipo fatto salvo la facoltà

del Presidente di scegliere altra modalità in caso di urgenza. L'assemblea straordinaria è convocata su delibera del consiglio direttivo o su richiesta di almeno 1/5 dei soci entro un mese dalla richiesta.

Le assemblee hanno luogo nell'ambito della Provincia di Padova salvi motivi gravi in contrario riconosciuti dal consiglio direttivo.

#### **Art. 15**

##### **(VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE)**

I soci partecipano all'assemblea in proprio o mediante delega. ad altro socio.

Ciascun socio non può raccogliere più di una delega.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria che modifica lo statuto è costituita di almeno tre quarti degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 16**

##### **(VOTAZIONE E COMPETENZE)**

Compete all'assemblea ordinaria, con la maggioranza dei voti dei presenti:

- deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- controllare i conti con facoltà di eleggere uno o più revisori dei conti;
- interpretare lo statuto;
- deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno inclusi in detto ordine su delibera dell'assemblea;
- deliberare sull'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- deliberare qualora lo ritenga opportuno i regolamenti generali.

Compete all'assemblea straordinaria deliberare:

- la modifica dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e gli atti conseguenti, ivi compresa la devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 17**

##### **(VERBALIZZAZIONE)**

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, che ne redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Il verbale è conservato a cura del Presidente e può essere consultato e copiato da ogni socio.

## **CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 18**

#### **(COMPOSIZIONE)**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri in numero determinato dall'assemblea.

I consiglieri non possono essere meno di due oltre al Presidente e non più di cinque.

Uno dei consiglieri assume l'incarico di Vice Presidente sul delibera del Consiglio Direttivo.

I consiglieri sono eletti tra i soci dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Venendo a mancare un consigliere gli subentra un socio eletto dall'assemblea che resta in carica fino allo spirare del mandato originario del Consiglio Direttivo.

### **Art. 19**

#### **(PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 20**

#### **(DURATA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il Presidente ed i consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili salvo quanto previsto dall'articolo 23.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).

Il Consiglio Direttivo esegue le direttive dell'assemblea ed in particolare delibera su:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto lo statuto riserva al Presidente o all'assemblea;
- l'ammissione di nuovi soci;
- la determinazione della quota annuale e della quota sociale di iscrizione;
- la redazione dei rendiconti da sottoporre all'assemblea;
- la proposta di modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttiva si riunisce secondo modalità scelte dal medesimo.

Esso si riunisce parimenti su richiesta scritta inoltrata al

Presidente, con almeno tre giorni di anticipo, dalla maggioranza dei suoi componenti.

### **CAPO III: IL PRESIDENTE**

#### **Art. 21**

##### **(ELEZIONE)**

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 22**

##### **(DURATA)**

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. L'assemblea, con la maggioranza assoluta può revocare il presidente.

#### **Art. 23**

##### **(FUNZIONI)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e svolge i compiti delegatigli dal consiglio direttivo; stipula le convenzioni, i contratti e compie, in generale, gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Nei casi di urgenza il Presidente esercita i poteri del consiglio direttivo, salvo obbligo di ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

In caso di impedimento od assenza del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente.

Qualora il Presidente venga a mancare il Vice Presidente convoca l'assemblea che procede all'elezione del nuovo Presidente ed al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

### **TITOLO V**

#### **LE RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 24**

##### **(INDICAZIONI DELLE RISORSE)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- A) contributi e quote associative;
- B) donazioni e lasciti di beni immobili e mobili;
- C) ogni altro tipo di entrate, ammesse ai sensi della legge n. 266/91.

#### **Art. 25**

##### **(CONTRIBUTI)**

I contributi ordinari, costituiti dalla quota associativa degli associati, possono essere suddivisi in quota ordinaria e quota di "socio sostenitore" nell'ammontare annuale stabilito dall'assemblea; i contributi straordinari, elargiti dai soci o da persone, conferiscono agli elargitori di detti contributi la qualifica di "benefattori".

#### **Art. 26**

**(EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI)**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario sempre dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Il presidente attua le delibere dell'assemblea e compie conseguenti atti giuridici.

**Art. 27**

**(DEVOLUZIONE DEI BENI)**

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altri soggetti aventi finalità "non di lucro" e operanti in settori identici o analoghi.

**TITOLO VI**

**IL BILANCIO**

**Art. 28**

**(BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO)**

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

**Art. 29**

**(FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO)**

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; il bilancio consuntivo è elaborato dal consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

**Art. 30**

**(CONTROLLO SUL BILANCIO)**

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dall'assemblea. Il controllo di eventuali revisori nominati dall'assemblea è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate; gli eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

**Art. 31**

**(APPROVAZIONE DEL BILANCIO)**

Il bilancio preventivo viene depositato presso la sede legale

dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta, rimanendo a disposizione per la consultazione da parte di ciascun socio.

Il bilancio consuntivo viene depositato presso la sede legale dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta, rimanendo a disposizione per la consultazione da parte di ciascun socio.

La convocazione dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno relativo all'approvazione dei bilanci dovrà tenere conto di detto termine.

**Art. 32**

**(DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI)**

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

**Art. 33**

**(STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI)**

Le convenzioni sono stipulate dal presidente dell'associazione di volontariato.

**Art. 34**

**(ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI)**

Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

**TITOLO VIII**

**DIPENDENTI E COLLABORATORI**

**Art. 35**

**(DIPENDENTI)**

L'associazione, nei limiti previsti dalla legge n. 266/91, può assumere dei dipendenti, i quali sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 36**

**(COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO)**

Per sopperire a specifiche esigenze e secondo la disciplina di legge in materia, l'associazione di volontariato può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, i quali sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità verso i terzi.

**TITOLO IX**

**LA RESPONSABILITÀ**

**Art. 37**

**(RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI)**

I soci dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.

4 della legge 266/91.

**Art. 38**

**(RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE)**

L'associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Art. 39**

**(ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**TITOLO X**

**RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

**Art. 40**

L'associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

**TITOLO XI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 41**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.To Aresu Marina

F.to Dott. Riccardo Speranza Notaio sigillo